

N. 3197/96-21 Pubblico Ministero DDA

Firenze, 7.8.1998

Oggetto: Richiesta, nei termini e nei limiti di cui alla motivazione, di decreto di archiviazione degli atti, proposta dal Pubblico Ministero alla scadenza del termine delle indagini preliminari.

AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Tribunale di

F I R E N Z E

La presente richiesta è articolata in due parti: la prima definita "Profili logico-giuridici"; la seconda definita "Illustrazione del merito".

1a. Parte. Profili logico-giuridici.

A) Il Pubblico Ministero in data 7.8.1996 ha disposto l'iscrizione quali sottoposte ad indagini delle persone le cui reali generalità sono state protette, nel registro mod. 21, con le denominazioni "AutoreUno" e "AutoreDue".

Il Giudice, richiesto dal Pubblico Ministero, ha emesso due provvedimenti di proroga del termine delle indagini, il secondo dei quali -in data 4.3.1998- ha stabilito il termine finale del 7.8.1998 per l'ultimazione delle indagini nei confronti delle predette persone.

Venendo quindi in scadenza, alla data odierna, tale termine, il Pubblico Ministero, conformandosi al disposto degli artt. 405 e 408 c.p.p., rassegna al giudice le conclusioni relative alla posizione delle predette persone.

Esse sono di richiesta di decreto di archiviazione per non essere -gli elementi acquisiti nelle indagini- sufficienti ad assicurare all'azione penale, se trasferita nel giudizio, la probabilità di ratifica per effetto di una sentenza di condanna (art. 125 c.p.p.)

B) Decodificando la formula contenuta nella disposizione della legge processuale, ed applicandola al caso di specie, il Pubblico Ministero alla data odierna rileva -e sottopone al Giudice- la seguente situazione: le indagini preliminari, che oggi terminano, hanno fin dall'inizio avuto ad oggetto quella che il Giudice, con il ricordato provvedimento di proroga del 4.3.1998, ha definito "plausibile ipotesi investigativa".

Connotato specifico dell'intera investigazione è infatti stato, fisiologicamente, quello di esercitare le attività regolate dalla legge *utilizzando* come dato di partenza la "plausibile ipotesi investigativa" in vista di pervenire a una vera e propria ricostruzione completa degli

avvenimenti - ricostruzione che avesse, oggettivamente, il carattere della corrispondenza (la migliore ottenibile) alla cd. *verità storica*.

C) L'obbiettivo, come sopra precisato, non è stato raggiunto nel termine (massimo) per le indagini preliminari previsto dalla legge, e nel caso concreto accordato dal Giudice.

Come in prosieguo si cercherà di rappresentare, il Pubblico Ministero, nella qualità di organo delle indagini e di *potenziale* titolare del poterdovere dell'azione penale, è tutt'ora in grado di rappresentare "solo" una ipotesi investigativa la quale<sup>1</sup> non è sfociata -o "non si è risolta", per meglio dire- in quella ricostruzione completa degli avvenimenti dal contenuto della quale ricavare, secondo il parametro della consequenzialità, una coerente<sup>2</sup> richiesta terminativa, nella sostanza, di un esauriente accertamento dei fatti.

## 2a. Parte. Illustrazione del merito.

A) Sono premesse e richiamate le due richieste (datate 22.7.1997 e 5.2.1998) di proroga del termine delle indagini, nei confronti di "AutoreUno" e di "AutoreDue", proposte dal Pubblico Ministero.

---

<sup>1</sup> - *L'ipotesi* con il procedere dell'investigazione ha in effetti acquisito, ad avviso del Pubblico Ministero, una grado crescente di "plausibilità"

<sup>2</sup> - Fosse essa, o non, in linea con l'ipotesi investigativa iniziale.

In particolare, dalla prima si desumono: gli *inputs* investigativi iniziali (con la relativa qualificazione tecnica); gli elementi raccolti nella prima fase della investigazione e più direttamente collegati agli *inputs* investigativi iniziali.

Da entrambe le richieste, valutate complessivamente, si desumono: il programma investigativo prescelto dal Pubblico Ministero allo scopo di pervenire ad una verifica di ordine specifico e di ordine generale degli *inputs*, e il relativo criterio logico; i temi investigativi conseguentemente individuati e le rispettive acquisizioni.

Riassumendo tutto ciò in funzione della presente richiesta:

- le dichiarazioni iniziali di ROMEO Pietro del 29.6.1996 (*anticipate*, ma in forma generica, da quelle rese in data 14.12.1995) appartengono, in buona sostanza, alla categoria delle "chiamata in (cor)reità" a carico di "AutoreUno": ROMEO è<sup>3</sup> persona che ha per certo partecipato all'ultimo segmento della campagna stragista e ha intrattenuto duraturi rapporti con più d'una delle altre persone coinvolte nei fatti, a partire da quelli realizzati nel maggio del 1993: SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, LO NIGRO Cosimo, GIACALONE Luigi, tra gli altri<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> - Vd. sentenza, divenuta irrevocabile in data 16.10.1997, con la quale la Corte di appello di Firenze, confermando quella emessa dal GIP, ha condannato ROMEO Pietro -confesso- per l'attentato a Contorno commesso in Formello il 14.4.1994.

<sup>4</sup> - Tutti costoro sono stati condannati con la sentenza pronunciata, in primo grado, per più d'uno dei fatti oggetto delle indagini, dalla Corte di Assise di Firenze il 6.6.1998.

Quella effettuata da ROMEO Pietro ha peraltro la natura di una chiamata in (cor)reità *de relato*, e come tale essa ha comportato che il Pubblico Ministero -certamente costituito nell'obbligo di sviluppare questo dato investigativo che il dichiarante di sua iniziativa aveva prospettato- si trovasse a doverne verificare la fondatezza con maggiori difficoltà, e con più intensa cautela, rispetto a quelle imposte da una chiamata in correità *diretta*. E ciò a tacere del fatto che -come rilevato dal Giudice in entrambe le ordinanze di proroga del termine delle indagini- la "chiamata in (cor)reità" effettuata da ROMEO Pietro ha trasceso il livello delle responsabilità inerenti la fase organizzativa-esecutiva dei reati, per attingere la ancor più impegnativa latitudine del *concorso morale*.

Indicazione di reità omogenea, anche se non sovrapponibile per quanto con espressa menzione del nominativo di "AutoreUno", è stata prospettata, in data 23.7.1996, anche da CIARAMITARO Giovanni, persona i cui intensi rapporti con il gruppo criminale che ha realizzato la campagna stragista sono ad avviso del Pubblico Ministero assolutamente scontati.

Una terza chiamata in reità, ancora personalizzata sul nominativo di "AutoreUno" ed anch'essa *de relato*, risale infine alle dichiarazioni di PENNINO Gioacchino del 6 e del 20.5.1997.

- posto che queste *chiamate in reità* convergono su un soggetto non dubitabilmente esterno agli organigrammi dell'associazione criminale

"cosa nostra"<sup>5</sup>, gli ulteriori elementi in base ai quali è da stabilirsi se le *chiamate* sono assistite da elementi sufficienti per ancorare (anche) ad esse l'eventuale esercizio dell'azione penale, devono interessare una serie organizzata di interrogativi (a ciascuno dei quali ha fatto riscontro, nella realtà dell'indagine, una adeguata iniziativa investigativa):

A-1) se vi siano ulteriori elementi investigativi che consentono la dimostrazione che, nell'intraprendere la campagna di strage, "cosa nostra" ha agito *di concerto* con soggetti (impersonalmente intesi; e non nominativamente indicati) esterni ad essa.

A-2) se vi siano elementi che consentono la dimostrazione dell'effettiva esistenza di rapporti tra il soggetto criminale "cosa nostra" e il soggetto "politico-imprenditoriale" di cui "AutoreUno" e "AutoreDue" sono espressione, ovvero con tali singole persone direttamente;

A-3) se vi siano elementi che consentono la dimostrazione che tali rapporti, in quanto effettivamente esistenti, sono stati compatibili -in termini temporali e in ragione della loro natura- con l'accordo criminale al quale alludono le chiamate in reità;

---

<sup>5</sup> - Qui è sufficiente far rinvio a quanto prospettato nella pagg. da 6 a 8 della richiesta di proroga del 22.7.1997, in ordine agli elementi posti a fondamento della iscrizione anche del nominativo di "AutoreDue".

A-4) se vi siano elementi che consentono la dimostrazione che, avendo la campagna di strage una *causale* politicamente qualificata ed essendo proiettata sul *futuro* degli indirizzi delle politiche statuali in tema di contrasto delle organizzazioni criminali, il soggetto politico-impresoriale destinatario delle chiamate in reità ha *fatto propria*, in tutto o in parte, la *causale* stessa.

In subordine: se vi siano elementi che consentono la dimostrazione che il soggetto politico impresoriale ha condiviso, ovvero sostenuto, le aspettative di ordine politico per il perseguimento delle quali la campagna di strage è stata deliberata e realizzata.

A-5) se vi siano elementi che consentono la rappresentazione, anche indiretta, delle coordinate di persona, di tempo e di spazio, dell'accordo criminale -sfociato nella esecuzione della campagna di strage- tra l'*autore del reato* ("cosa nostra") e il *concorrente morale nel reato* (il soggetto politico-impresoriale di cui "AutoreUno" e "AutoreDue" sono espressione).

Nella prospettiva nella quale il Pubblico Ministero si è attivato -e nella quale oggi rassegna la sue conclusioni al Giudice- a ciascuno di questi interrogativi compete il ruolo di *banco di prova* delle chiamate in reità, in virtù della ovvia e tradizionale regola di giudizio secondo cui un (da chiunque asserito) concorso di persone nel reato si avrà per dimostrato a condizione che siano a loro volta, e singolarmente, comprovati frazionati

segmenti di realtà: i concorrenti intrattengono rapporti; tali rapporti sono *compatibili* (per la loro natura e quanto ai loro parametri temporali) con l'accordo *sul* reato; vi è *compatibilità* della causale del reato rispetto ai concorrenti; in un determinato contesto di tempo e di spazio l'*accordo* è stato in effetti raggiunto.

Correlativamente, la dimostrazione di insussistenza di uno o più di questi segmenti di realtà avrà una funzione, almeno tendenzialmente, dirimente - in senso negativo appunto- rispetto all'interrogativo principale.

Di contro, la mancata dimostrazione positiva di uno o più di questi segmenti non avrà funzione dirimente alcuna e semplicemente *congelerà* la risposta all'interrogativo principale. Il che è quanto, ad avviso del Pubblico Ministero, si registra oggi alla scadenza del termine delle indagini preliminari avviate nei confronti di "AutoreUno" e di "AutoreDue" e finisce per concretizzare il presupposto sostanziale della richiesta di archiviazione.

B) Ed infatti:

- quanto al segmento A-1), sono di segno positivo gli elementi rappresentati dalle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore, FERRO Giuseppe, SIINO Angelo.<sup>6</sup>



- quanto al segmento A-2), sono di segno positivo gli elementi rappresentati dalle dichiarazioni di CANNELLA Tullio<sup>7</sup>, CANCEMI Salvatore<sup>8</sup>, PENNINO Gioacchino<sup>9</sup>, ANZELMO Francesco Paolo<sup>10</sup>, GANCI Calogero<sup>11</sup>, GALLIANO Antonino<sup>12</sup>, MARCHESE Giuseppe<sup>13</sup>,

---

<sup>6</sup> - Si tratta delle dichiarazioni già specificamente indicate nelle "richieste di proroga" ampiamente citate. A proposito di esse, come delle altre dichiarazioni che in prosieguo il Pubblico Ministero richiamerà, in questa sede apparirebbe superflua ogni illustrazione che si proponesse di dimostrare l'attendibilità dei dichiaranti in ragione della loro collocazione all'interno dell'organizzazione criminale "cosa nostra", ovvero del comportamento processuale specificamente tenuto nel corso del processo definito in primo grado dalla Corte di Assise di Firenze il 6.6.1998, ovvero ancora della convergenza delle dichiarazioni da essi provenienti con quelle rese da membri altrettanto qualificati della medesima organizzazione. Il Pubblico Ministero ritiene infatti -ed è in ragione di ciò che ne fa menzione- che le dichiarazioni alle quali si accinge a fare riferimento siano munite, prevalentemente per la loro organicità e per il loro raccordarsi a quelle di altre persone, del requisito della affidabilità.

Per lo stesso ordine di ragioni il Pubblico Ministero si astiene, in questa sede, dal fare riferimento alla estesissima attività investigativa compiuta allo scopo di acquisire convalide e riscontro agli apporti dichiarativi assunti.

<sup>7</sup> - Quelle già illustrate con entrambe le "richieste di proroga".

<sup>8</sup> - Si segnalano, in quanto raccolte successivamente alla richiesta di proroga del 5.2.1998, anche quelle rese a questo ufficio il 23.4.1998. Si vedano inoltre quelle del 26.1.198 rese avanti al Tribunale di Palermo nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello.

<sup>9</sup> - Si vedano, in quanto raccolte successivamente alla richiesta di proroga del 5.2.1998, anche quelle rese a questo ufficio il 22.4.1998.

<sup>10</sup> - Vd. dichiarazioni 8.1.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>11</sup> - Vd. dichiarazioni 9.1.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>12</sup> - Vd. dichiarazioni 19.1.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>13</sup> - Vd. dichiarazioni 9.2.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

DI CARLO Francesco<sup>14</sup>, FERRANTE Giovan Battista<sup>15</sup>, ONORATO Francesco<sup>16</sup>, CUCUZZA Salvatore<sup>17</sup>, CARRA Pietro<sup>18</sup>, DI FILIPPO Emanuele<sup>19</sup>, DI FILIPPO Pasquale<sup>20</sup>, AVITABILE Antonino<sup>21</sup>, MUTOLO Gaspare<sup>22</sup>, GAROFALO Giovanni<sup>23</sup>, LA MARCA Francesco<sup>24</sup>, GARRAFFA Vincenzo<sup>25</sup>, LA PIANA Vincenzo<sup>26</sup>.

---

<sup>14</sup> - Vd. dichiarazioni 16.2.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo

<sup>15</sup> - Vd. dichiarazioni 6.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>16</sup> - Vd. dichiarazioni 7.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>17</sup> - Vd. dichiarazioni 14.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo

<sup>18</sup> - Vd. dichiarazioni 20.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>19</sup> - Vd. dichiarazioni rese a questo ufficio e quelle rese il 21.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>20</sup> - Vd. dichiarazioni rese a questo ufficio e quelle rese il 20.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo.

<sup>21</sup> - Vd. dichiarazioni 21.4.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo

<sup>22</sup> - Vd. dichiarazioni 18.5.1998 nel proc. a carico di DELL'UTRI Marcello avanti al Tribunale di Palermo

<sup>23</sup> - Vd. dichiarazioni rese a questo ufficio il 14.5.1998.

<sup>24</sup> - Vd. dichiarazioni rese a questo ufficio il 3.6.1998.

<sup>25</sup> - Vd. dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Palermo il 9.10.1997.

<sup>26</sup> - Le cui dichiarazioni sono state già richiamate nella "richiesta di proroga" del 5.2.1998.

Il dato di sintesi che si segnala è che il complesso di tali dichiarazioni, ancorché con sottolineature diverse e sulla base di esperienze criminali diverse, testimonia di un rapporto tra i soggetti indicati come *concorrenti nel reato* effettivamente sussistente, e non episodicamente limitato.

- quanto al segmento A-3), sono di segno positivo gli elementi rappresentati dalle stesse dichiarazioni menzionate al punto precedente: se ne desume la *durata* del rapporto tra i soggetti il cui concorso nel reato è oggetto di verifica, e una *natura* che non ha mai cessato dal dimensionarsi (almeno in parte) sulle esigenze di "cosa nostra", vale a dire sulle esigenze di una organizzazione criminale.

- quanto al segmento A-4), e specificamente in ordine al suo profilo principale: sono stati acquisiti alcuni isolati, ed oltretutto equivoci, elementi (certo non sostituibili, in questa sede, con ricostruzioni congetturali e men che mai desumibili da *letture politiche* degli avvenimenti degli anni 1992-1994, comprendendo tra gli avvenimenti del triennio anche il *dinamismo politico del soggetto politico imprenditoriale*). Si tratta delle dichiarazioni di SIINO Angelo<sup>27</sup>, CANCEMI Salvatore<sup>28</sup>, AVOLA Maurizio<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> - Citate nella "richiesta di proroga" del 5.2.1998

<sup>28</sup> - Si vedano quelle rese a questo ufficio il 23.4.1998.

<sup>29</sup> - Le dichiarazioni di Avola sono state citate nella "richiesta di proroga" del 5.2.1998.

Il dato di sintesi che se ne trae è che "cosa nostra" attraverso un programma di azioni criminali munite della capacità di incidere in profondità sull'ordine pubblico ha inteso imprimere un'*accelerazione* alla situazione politica nazionale, sì da favorire trasformazioni incisive della stessa e da agevolare l'avvento di nuove realtà politiche.

Ciononpertanto da nessuna delle dichiarazioni citate -e dalle correlative attività investigative di riscontro- si trae la positiva dimostrazione che questa prospettiva venne coltivata da "cosa nostra" non tanto sulla base di una previsione autonomamente formulata sul corso che la vicenda politica nazionale avrebbe avuto per effetto di un simile programma delittuoso, bensì sulla base di una intesa preliminare con un *soggetto* politico in via di formazione intenzionato a promuovere, e a sfruttare, una situazione di grave perturbamento dell'ordine pubblico per agevolare le proprie prospettive di affermazione.

Relativamente invece al profilo subordinato, molteplici sono gli elementi di segno positivo che sono stati acquisiti, univoci nella dimostrazione che tra "cosa nostra" e il soggetto politico-imprenditoriale intervennero, prima e in vista delle consultazioni elettorali del marzo 1994, contatti riconducibili, ad avviso del Pubblico Ministero, allo schema contrattuale "appoggio elettorale - interventi sulla normativa di contrasto della criminalità organizzata".

Si tratta, tra le altre, delle dichiarazioni di LA MARCA<sup>30</sup>, SALEMI Pasquale<sup>31</sup>, GAROFALO<sup>32</sup>, CALVARUSO Antonio<sup>33</sup>, BARBAGALLO Salvatore<sup>34</sup>, CHIODO Vincenzo<sup>35</sup>, COSENTINO Antonino<sup>36</sup>, CUCUZZA Salvatore<sup>37</sup>, FERRO Giuseppe<sup>38</sup>, GAROFALO<sup>39</sup>, LA PIANA<sup>40</sup>, MONTICCIOLO Giuseppe<sup>41</sup>, PENNINO Gioacchino<sup>42</sup>, ROMEO Pietro<sup>43</sup>, SIINO Angelo<sup>44</sup>.

Senonché non si può non rilevare che -a parte convergenti dichiarazioni che situano nel contesto di queste intese la persona di MANGANO

---

<sup>30</sup> - Si tratta di quelle sopra citate.

<sup>31</sup> - Dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero in data 23.7.1998

<sup>32</sup> - Si tratta di quelle sopra citate.

<sup>33</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 2.8.1996

<sup>34</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 2.8.1996.

<sup>35</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 27.6.1996.

<sup>36</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 6.4.1995.

<sup>37</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 7.5.1997

<sup>38</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 8.7.1997

<sup>39</sup> - Vd. quelle già citate nella presente richiesta,

<sup>40</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 13.3.1998.

<sup>41</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 6.6.1996.

<sup>42</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 22.4.1998.

<sup>43</sup> - Si tratta di quelle rese a questo ufficio il 14.12.1995, già citate.

Vittorio- non è tutt'ora possibile ricavare dalle dichiarazioni in questione le coordinate -essenziali appaiono quelle temporali- di questi accordi.

Resta quindi privo di rappresentazione il dato che consenta di definire con esattezza i termini dell'interrelazione tra il *dinamismo militare* di "cosa nostra" e le iniziative (l'accordo politico) adottate dalla stessa organizzazione quale risultante del suo *dinamismo politico*; a maggior ragione difetta quindi, ad oggi, la possibilità di stabilire se gli "accordi" che furono il frutto del *dinamismo politico* dell'uno e dell'altro *soggetto* coinvolsero sul piano dell'iniziativa *militare*, quantomeno oggettivamente, anche la *controparte politica*.

- quanto al punto A-5), la situazione dal punto di vista dei risultati investigativi è all'insegna della "mancanza di rappresentazione" il che - come si è in precedenza osservato- va interpretato come un "dato neutro", e non come la confutazione, positivamente dimostrata, delle *chiamate in reità*.

---

Per le ragioni suesposte, il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

c h i e d e

che il Giudice per le indagini preliminari disponga l'archiviazione degli atti

---

<sup>44</sup> - Vd. dich.ni rese a questo ufficio il 2.1.1998

nei termini e nei limiti di cui alla motivazione. Si allegano gli atti<sup>45</sup>.

Sottoscrive la richiesta anche il dott. Pietro Grasso, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, applicato, per mesi tre (con successive proroghe per un ugual periodo) a partire dal 1°.2.1997, al presente procedimento in forza di decreto adottato dal Procuratore Nazionale Antimafia.

#### IL PUBBLICO MINISTERO

Francesco FLEURY - Proc.re Agg.to della Repubblica

Pietro GRASSO - Sost.to Proc.re Naz.le Antimafia

Gabriele CHELAZZI - Sost.to Proc.re Repubblica

Giuseppe NICOLOSI - Sost.to Proc.re Repubblica

Alessandro CRINI - Sost. Proc.re Repubblica

---

<sup>45</sup> - Prenderà atto il Giudice che nel presente procedimento le indagini preliminari proseguono nei confronti di altre persone, essendosi provveduto ad ulteriori iscrizioni nel registro Mod. 21.